

N. 3644

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CO’, CRIPPA e RUSSO SPENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1998**

---

Provvedimento per la docenza universitaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - La seguente proposta tiene conto delle varie proposte presentate in materia di ricercatori universitari e delle osservazioni dei sindacati di categoria. Essa è chiaramente finalizzata a preparare il terreno alla riforma dello stato giuridico, nel senso dell'unificazione dei diversi ruoli in un solo articolato su più fasce.

A tal fine l'articolo 1 riconosce ai ricercatori (e agli assistenti di ruolo ad essi da tempo assimilati) la funzione docente e conseguentemente il titolo di professore, mentre gli articoli 2 e 3 delineano una base giuridica comune al futuro ruolo unificato, in ordine alla partecipazione all'autogoverno dell'università, all'accesso alle responsabilità concernenti la ricerca scientifica, che è elemento irrinunciabile alla professionalità del docente universitario.

L'articolo 4 disciplina l'attribuzione di compiti didattici ai professori di terza fascia in modo non residuale nè gerarchicamente subalterno.

La formula utilizzata al comma 1 dell'articolo 4 estende ai professori di terza fascia quanto già previsto per le altre due fasce dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 341 del 1990, mentre i due commi successivi sono rivolti a determinare dei criteri che consentano la piena utilizzazione del corpo docente.

L'articolo 5 estende a tutte le fasce della docenza la possibilità del conferimento di insegnamenti nelle Accademie militari e nei corsi di formazione e di specializzazione per ufficiali.

L'articolo 6 riprende la proposta formulata da alcuni autorevoli senatori nel corso del dibattito sulla normativa concorsuale, proposta che non fu allora formalizzata allo scopo di evitare il rinvio dell'intero testo alla Camera.

L'articolo 7 è necessario per la coerenza della normativa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma dello stato giuridico dei docenti universitari, i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento costituiscono la terza fascia della docenza universitaria e assumono la denominazione di professori universitari di terza fascia.

## Art. 2.

1. Tutti i professori universitari godono dell'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche, fatto salvo quanto previsto dagli Statuti per l'eleggibilità alle cariche di Rettore e di Preside, e fanno parte a pieno titolo dei Consigli di facoltà, di corso di laurea, di diploma e di specializzazione. Tutti i professori possono inoltre essere chiamati a far parte dei Collegi docenti dei dottorati di ricerca e possono dirigere centri, laboratori e servizi strumentali all'attività di didattica e di ricerca e coordinare gruppi di ricerca nazionali e locali.

## Art. 3.

1. A tutti i professori si applicano le norme vigenti per i professori di prima e seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza di periodi di insegnamento e di ricerca, nonché di congedi per attività didattiche e scientifiche.

## Art. 4.

1. Le strutture didattiche competenti attribuiscono anche ai professori di terza fascia, in relazione al settore-scientifico disciplinare di appartenenza e con il consenso degli

interessati, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento.

2. I professori di terza fascia non utilizzati nelle forme previste dal comma 1 hanno la priorità, nel rispetto dei settori scientifico-disciplinari e delle loro affinità, nell'assegnazione degli affidamenti e delle supplenze su ogni altro candidato.

3. Laddove non sia possibile utilizzare i professori di terza fascia nelle forme previste dai commi 1 e 2, le strutture didattiche conferiscono ai professori non utilizzati, col consenso degli interessati, altri compiti didattici, di cui essi siano pienamente responsabili, nell'ambito dei corsi di laurea e di diplomi, di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

#### Art. 5.

1. Le Accademie militari e gli Istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche a professori di terza fascia, nel rispetto dei settori scientifico-disciplinare di appartenenza, previo nulla osta del Consiglio di facoltà.

#### Art. 6.

1. Nei concorsi universitari di prima e seconda fascia, i concorrenti che siano già professori universitari sono esonerati dalla prova didattica.

#### Art. 7.

1. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, limitatamente alle parole da «il limite massimo» fino a «200 ore».